

CAPITOLO XXI

La pratica relativa al rinnovo del porto di pistola all'indagato mafioso Alessandro Vanni Calvello

Nel vagliare la vicenda del rinnovo del porto di pistola al principe Alessandro Vanni Calvello Mantegna di San Vincenzo, il Tribunale ricordava che, tra gli atti sequestrati presso l'abitazione dell'imputato al momento dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, erano state rinvenute le copie di due note a sua firma, una del 22 marzo 1980 e l'altra del 18 ottobre 1980.

Entrambe facevano riferimento alla pratica relativa a quella licenza, ricostruita, nelle sue fasi, nei termini che seguono.

Il 16 maggio 1968 il Vanni Calvello aveva ottenuto un rilascio del porto di pistola, cui, negli anni successivi, erano seguiti regolari rinnovi.

In data 15 febbraio 1974 la Squadra Mobile di Palermo aveva inviato alla Questura un rapporto informativo, a firma del dirigente Bruno Contrada, con il quale si segnalava che il mafioso Leonardo Vitale, nel corso delle rivelazioni rese all'ufficio, aveva, tra gli altri, indicato quale affiliato alla mafia lo stesso Vanni Calvello.

In data 4 maggio /1975 il Prefetto di Palermo aveva revocato la licenza di porto di pistola in possesso del predetto, sia pure con la motivazione della sua non indispensabilità e senza uno specifico riferimento alle accuse del Vitale.

Il 10 ottobre 1978 il Vanni Calvello aveva avanzato nuova istanza per ottenere il porto di pistola, che gli era stata concesso con provvedimento emesso il 16 ottobre 1978 dal Prefetto di Palermo Giovanni Epifanio, e che, successivamente, gli era stato rinnovato a seguito dei reiterati pareri favorevoli formulati dal 2° Distretto di Polizia, diretto dal dott. Purpi.

Con nota in data 22 marzo 1980 a firma del dirigente Bruno Contrada, il centro Criminalpol di Palermo aveva comunicato alla Questura di Palermo, Polizia Amministrativa, di avere riferito al Centro Nazionale Criminalpol - in risposta ad una richiesta di informazioni da questo avanzata nell'ambito delle indagini sul sequestro Sindona - che non erano emersi elementi idonei a spiegare i contatti telefonici intercorsi di Erasmo Victor Gambino (implicato in quelle indagini) con Pietro Vanni Calvello e la sua convivente, la cittadina britannica Marcia Radclif ¹.

Con la medesima nota, tuttavia, si era ritenuto opportuno segnalare che Alessandro Vanni Calvello, fratello di Pietro, aveva costituito oggetto di particolare interesse investigativo nel quadro delle indagini svolte, sia dalla Polizia che dai Carabinieri, su un gruppo di mafia costituito da elementi di Palermo, Corleone ed Altofonte.

Successivamente a tale segnalazione, in data 20 settembre 1980 il Vanni Calvello aveva chiesto il rinnovo della licenza di porto di pistola, in scadenza il successivo 10 ottobre. A fronte della predetta

¹ Il nome di Erasmo Gambino compare al n° 53 dei denunciati nella bozza di rapporto, a firma di Contrada, a carico di Badalamenti Gaetano + 63 della quale si è detto trattando della vicenda relativa al "blitz" del 5 maggio 1980.

nota del 22 marzo 1980, il Questore di Palermo, nonostante il parere favorevole già espresso dal 2° Distretto di Polizia il 23 settembre 1980, aveva richiesto ulteriore, motivato parere alla Criminalpol.

Con nota in data 18 ottobre 1980 a firma del dirigente Bruno Contrada, la Criminalpol aveva espresso parere favorevole ed il successivo 22 ottobre il Questore aveva concesso ad Alessandro Vanni Calvello il chiesto rinnovo.

Infine, in data 3 novembre 1984, a seguito del mandato di cattura emesso il 24 ottobre 1984 dall'Ufficio Istruzione presso il Tribunale di Palermo a carico di Alessandro Vanni Calvello in relazione al reato di associazione mafiosa, il Questore ed il Prefetto di Palermo avevano rispettivamente disposto la revoca della licenza di porto di fucile e di porto di pistola per difesa personale rilasciati al predetto e, nelle more, rinnovati anno per anno.

Fatte queste premesse, il Tribunale operava una sinossi del rapporto del 15 febbraio 1974, scaturito dalle propalazioni di Leonardo Vitale, della nota informativa del 22 marzo 1980 e del parere favorevole al rinnovo del porto di pistola del 18 ottobre 1980, atti, tutti a firma dell'imputato.

Quel giudice quindi, perveniva alla conclusione che l'esigenza, prospettata nella motivazione del parere del 18 ottobre 1980 e d anche rappresentata da Contrada in dibattimento, di accogliere l'istanza di rinnovo avanzata dal Calvello per evitare di destare i suoi sospetti, e quindi di intralciare le indagini in corso su di lui, era stata un mero pretesto.

Rilevava, al riguardo, che sui rapporti mafiosi del Vanni Calvello non aveva avuto dubbi il capitano dei Carabinieri Emanuele Basile, ucciso da mano mafiosa il 4 maggio 1980.

Osservava, dunque, che Contrada, il quale nel 1974 aveva adottato un comportamento ben diverso, rassegnando alle Autorità competenti per le determinazioni sui porti d'arma che il Calvello era stato indicato come affiliato mafioso da Leonardo Vitale, nel 1980 lo aveva agevolato con il parere favorevole, che egli stesso aveva avuto cura di caldeggiare, discutendone personalmente con il Questore ell'epoca, il dott. Nicolicchia. Quest'ultimo, pur considerando l'odierno imputato come proprio "braccio destro", degno di massima fiducia, aveva avuto delle perplessità, al punto da consultarsi anche con il Prefetto, tanto che, contrariamente alla prassi, era stata adottata una motivazione molto dettagliata del provvedimento di rinnovo del porto di pistola, di cui era stato evidente ispiratore lo stesso Contrada.

Tale <<ennesimo favoritismo, emerso da inconfutabili risultanze documentali posto in essere nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di appartenenza alla mafia (e successivamente condannato con sentenza irrevocabile per associazione mafiosa)>> si poneva <<in singolare simmetria con il favoritismo adottato dallo stesso dott. Contrada nei confronti del mafioso Stefano Bontate>>, contribuendo <<significativamente ad avvalorare il complessivo quadro probatorio a carico di Bruno Contrada>> (pag. 1398 della sentenza appellata).

Le conclusioni del Tribunale sono state vivamente contestate alle pagine 184-186 del volume VII capitolo VI paragrafo VI. 5 dell'Atto di impugnazione, i cui spunti sono stati ripresi nel volume XV dei Motivi nuovi (pagine 1-80).

I difensori appellanti, innanzitutto, sulla base del compendio documentale in atti, hanno sostenuto che svariate anomalie avevano caratterizzato, negli anni, i rilasci ed i rinnovi del porto di pistola ad Alessandro Vanni Calvello Mantegna, principe di San Vincenzo.

A titolo di esempio, la licenza, rilasciata per la prima volta nel 1960 e revocata dopo meno di un anno (essendosi il Vanni Calvello reso responsabile di omicidio colposo per negligenza nella custodia dell'arma), nuovamente richiesta dall'interessato, era stata negata con decreto del 31 marzo 1968 dal Prefetto di Palermo nonostante il parere favorevole dell'Ufficio di Polizia e dell'Arma dei CC. Lo stesso Prefetto, però, a distanza di meno di due mesi, con decreto del 16 maggio 1968 aveva annullato la precedente decisione negativa ed il Questore - i questori avevano una delega in via generale, per il rilascio, da parte dei prefetti, che mantenevano l'esercizio del potere di revoca - aveva rilasciato il porto di pistola.

Analogamente, quando il 10 ottobre 1978 Alessandro Vanni Calvello, che nel 1975 aveva avuto revocato il titolo di Polizia, ne aveva chiesto nuovamente il rilascio, lo aveva ottenuto subito, e cioè il successivo 16 ottobre, senza le rituali informazioni dei Carabinieri e della Polizia, come si desume dalla apposizione, nella pratica, della dicitura: *"Informazioni da chiedere"*.

I medesimi difensori, poi, hanno rilevato che la nota del 22 marzo 1980 aveva tratto origine dalla autonoma determinazione dell'imputato di segnalare alla Divisione di Polizia Amministrativa che Alessandro Vanni Calvello, fratello di Pietro, aveva formato <<*di recente argomento di particolare interesse investigativo nel quadro delle indagini svolte su un gruppo di mafia costituito da elementi di Palermo, Corleone ed Altofonte*>>, e che entrambi i fratelli Vanni Calvello erano titolari di porto di Pistola.

Hanno sottolineato che l'allora Questore Vincenzo Immordino aveva assunto un atteggiamento di attesa in vista di una eventuale revoca, tanto da annotare di suo pugno, in data 24 marzo 1980, in margine alla nota del 22 marzo 1980,: <<*Sig. Dirigente III° Divisione : conferire insieme al dott. Contrada*>>, e, più sotto: <<*Conf.to il 24.3 : tenersi in contatto per la tempestiva adozione del provvedimento di revoca...*>> (cfr. annotazioni contenute nella copia del provvedimento acquisito all'udienza del 19/5/1995).

Hanno evidenziato, ancora, che, nel corso del proprio esame, il Questore Giuseppe Nicolichia (subentrato ad Immordino nel giugno 1980) aveva riferito che nel provvedimento di rinnovo erano state trasfuse le indicazioni della scheda - prospetto predisposta dal dirigente della Divisione di Polizia amministrativa, dottor Rino Amato (pagg. 132-133-134-135-136 trascrizione udienza 17 marzo 1995). Su detta scheda, inoltre, risultava vergata l'annotazione "*Conf.to con S.E. - si rinnovi*", di pugno dello stesso Nicolichia, da questi spiegata con

l'esigenza di parlare di una pratica che riteneva dubbia con il Prefetto, che aveva dato il suo avallo al rinnovo.

Hanno richiamato, quindi, le giustificazioni prospettate dall'imputato alle udienze del quattro novembre 1994, dell'undici novembre 1994 e del 27 dicembre 1994, e cioè:

- la percezione <<*che c'erano stati degli interventi in Prefettura*>> (pag. 156 trascrizione udienza 4 novembre 1994) in ragione della elevatissima posizione sociale del Vanni Calvello, esponente di una famiglia talmente blasonata da ospitare a pranzo, nel proprio palazzo di Palermo, la Regina di Inghilterra proprio alla fine di ottobre del 1980;
- la scelta di attendere gli sviluppi di eventuali indagini (in concreto non intervenuti tra il marzo e l'ottobre 1980) senza mettere in allarme, con un diniego di rinnovo, il Vanni Calvello, nei cui riguardi il titolo di Polizia avrebbe potuto comunque essere revocato in qualsiasi momento;
- la difficoltà di mettere a fuoco una posizione che, pur essendo negativamente connotata dalle cointeressenze in affari con Francesco Di Carlo, indiziato di appartenere ad una vasta associazione a delinquere di stampo mafioso dedita al traffico internazionale di stupefacenti, riusciva difficile inquadrare nel programma associativo, dati l'ambiente sociale e le ricchezze familiari del Vanni

Calvello (pagine 16-17 trascrizione udienza 11 novembre 1994);

- la considerazione che, in ogni caso, tutti gli atti ed i documenti riguardanti i rilasci ed i rinnovi del porto di pistola - nella specie, anche la segnalazione del 15 febbraio 1974, scaturita dalle propalazioni del pentito Leonardo Vitale, non espressamente menzionata né nella nota del 22 marzo 1980, né in quella del 16 ottobre 1980 - erano contenuti nel fascicolo 6 G (armi corte), a disposizione del funzionario chiamato ad esaminare la pratica.

I medesimi difensori, poi, hanno stigmatizzato il tenore, a loro avviso vago, generico ed evasivo, delle risposte del teste Nicolichia, essenzialmente preoccupato di ridimensionare il suo ruolo nella vicenda.

Hanno dedotto che lo stesso Nicolichia aveva riferito di non ricordare se Contrada gli avesse segnalato l'opportunità di rilasciare il porto di pistola al Vanni Calvello (<<*Non me lo ricordo....no, non me lo ricordo*". " *Non ricordo questo particolare in sostanza*>>) e, alla ulteriore domanda :<<*non ricorda che il dott. Contrada le abbia parlato di Vanni Calvello*> aveva ribadito :<<*Non ricordo, no*>>, pagg. 137-138 trascrizione udienza 17 marzo 1995).

Nessun elemento autorizzava, poi, a ritenere cosa diversa da quanto dichiarato dall'imputato, e cioè di non avere mai conosciuto Alessandro Vanni Calvello - se non dalle carte, in quanto soggetto di interesse investigativo - e dunque di non avere mai avuto rapporti

personali con lui (pagine 19-21 trascrizione udienza 11 novembre 1994).

Ciò risultava, oltretutto, dal fatto che Bruno Contrada, nel corpo del rapporto del 7 febbraio 1981, inviato alla Procura della Repubblica di Palermo ed al G.I. dott. Borsellino, avente per oggetto: " *Omicidio dott. G.B. Giuliano - dirigente della Squadra Mobile di Palermo*", aveva richiamato tutte le indagini svolte in precedenza dalla Squadra Mobile e dall'Arma dei Carabinieri (specificamente, Nucleo Operativo e Compagnia CC. Monreale) nelle quali potevano trovare addentellato l'omicidio di Giuliano e quello del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, ed in tale contesto aveva inserito tutti i riferimenti sull'attività e sui rapporti del Vanni Calvello con i mafiosi di cui si trattava, così come emersi dalle indagini sino a quel momento svolte dalla Squadra Mobile e dai Carabinieri.

Con la nota del 18 ottobre 1980, dunque, l'imputato aveva ritenuto, <<per una soggettiva valutazione, forse opinabile ma di certo non riconducibile ad intenzione favoreggiatrice, che in quel momento non fosse opportuno emettere un provvedimento negativo, come del resto aveva deciso sette mesi prima anche il Questore Immordino>> (pagine 61-62 Volume 15 Motivi Nuovi).

Secondo i difensori appellanti, in definitiva, Il Tribunale aveva operato una inversione logica, assumendo a presupposto dogmatico la collusione mafiosa del dott. Contrada per giungere alla conclusione che il funzionario avesse espresso il parere del 18 ottobre 1980 appunto perché colluso.

Quel giudice, infine, aveva operato una forzatura affermando che il “favoritismo” ritenuto a carico di Contrada aveva riguardato < <un soggetto gravemente indiziato di appartenenza alla mafia e successivamente condannato con sentenza irrevocabile per associazione mafiosa> > (pag. 1397 della sentenza appellata).

Ed infatti, gli elementi puntualmente riferiti all'Autorità giudiziaria in vari rapporti della P.S. e dell'Arma non erano stati ritenuti sufficienti a procedere nei confronti del Vanni Calvello, tanto è vero che il suo nominativo non era stato inserito nel mandato di cattura n° 274/81 R.M.C., emesso il 27 giugno 1981 dal G.I. dr. Paolo Borsellino, per associazione per delinquere e per altri gravi reati, a carico di 15 soggetti indicati nel menzionato rapporto, tra cui Francesco Di Carlo, menzionato nella nota del 22 marzo 1980 e nel parere favorevole del 18 ottobre 1980 come socio di fatto dello stesso Vanni Calvello nella conduzione del complesso bar - night club - ristorante “Il Castello”.

Soltanto tre anni dopo, e cioè il 24 ottobre 1984, era stato spiccato nei suoi confronti il mandato di cattura n° 361/84 dell'Ufficio Istruzione di Palermo per associazione per delinquere di stampo mafioso e ciò, evidentemente, perché soltanto allora era stato possibile acquisire a suo carico elementi tali da poterlo ritenere e dichiarare responsabile di siffatto reato.

Al pari della vicenda relativa alla telefonata ed all'incontro del 7 ottobre 1983 con Antonino Salvo, anche quella in esame, ad avviso di questa Corte, si connota per alcuni aspetti che ridondano a favore

dell'imputato e che, quindi, la privano di una carica indiziaria autonomamente apprezzabile.

Innanzitutto, la comunicazione del 22 marzo 1980 con cui Bruno Contrada segnalò alla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Palermo che Alessandro Vanni Calvello aveva formato <<di recente argomento di particolare interesse investigativo nel quadro delle indagini svolte su un gruppo di mafia costituito da elementi di Palermo, Corleone ed Altofonte>>, non fu necessitata ed ineludibile.

L'imputato, infatti, trasse un mero spunto per effettuarla dalla risposta data alla Criminalpol di Roma circa le telefonate intercettate tra Erasmo Victor Gambino e Pietro Vanni Calvello, funzionale alle indagini che, sulla vicenda Sindona, stava ancora svolgendo l'Autorità Giudiziaria romana.

Lo stesso contenuto della nota del 22 marzo 1980, del resto, non denota in alcun modo il proposito di oscurare o minimizzare le acquisizioni investigative nei riguardi di Alessandro Vanni Calvello, all'epoca costituite dagli esiti delle indagini condotte dalla Compagnia dei Carabinieri di Monreale.

Dall'exkursus delle investigazioni condotte dal capitano dei carabinieri Emanuele Basile sui fratelli Di Carlo di Altofonte e sui loro legami associativi con la "famiglia" di Corso dei Mille - excursus rappresentato nel rapporto giudiziario del 7 febbraio 1981 sull'omicidio Giuliano - si evince quale fosse lo stato delle indagini

nei confronti del Vanni Calvello alla data del 22 marzo 1980 (cfr. le pagine 38-39 del rapporto) :

<<" A questo punto e ciò premesso, è opportuno parlare di un complesso di indagini svolte dai Carabinieri.

In data 25 luglio 1979, il Cap. BASILE, comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale, nel quadro delle indagini relative alla scomparsa dei fratelli SORRENTINO Melchiorre, nato ad Altofonte nel 1949 e SORRENTINO Salvatore, nato ad Altofonte nel 1950, dei quali non si era avuta notizia sin dal 7 luglio precedente, chiedeva alla Procura della Repubblica di Palermo, l'emissione di provvedimenti tendenti ad accertare la consistenza patrimoniale e le disponibilità bancarie delle seguenti persone: i fratelli DI CARLO Francesco, Giulio ed Andrea, nati rispettivamente in Altofonte, nel 1941, nel 1955 e nel 1945; i fratelli GIOE' Antonino e Gaspare, nati ad Altofonte rispettivamente nel 1948 e nel 1949, MARCHESE Antonino, nato a Palermo nel 1957 (GIOE' Antonino e MARCHESE Antonino erano i due del "covo" di Via Pecori Giraldi); VANNI CALVELLO MANTEGNA Alessandro, nato a Palermo nel 1939; LONIGRO Giuseppe, nato ad Altofonte nel 1939 ed altri.

Motivava la richiesta assumendo di avere fondati motivi per ritenere che gli individui di cui innanzi fossero coinvolti in traffici illeciti ed in particolare in quello della droga.

Riferiva alla Procura che in San Nicola Arena (Palermo) esisteva una infrastruttura alberghiera denominata "Il Castello", dove fondatamente si riteneva avvenisse lo spaccio di droga; che questa apparteneva alla società di fatto costituita da VANNI CALVELLO MANTEGNA Alessandro ed i fratelli DI CARLO ed ancora che presso detto "Castello", negli anni dal 1976 al 1978

avevano lavorato alle dipendenze dei fratelli DI CARLO e del VANNI CALVELLO MANTEGNA, asseritamente quali camerieri, ma in realtà, quali uomini di fiducia dei titolari della predetta infrastruttura, i nominati GIOE ' Antonino e GIOE ' Gaspare>>.

Orbene, non è emerso in alcun modo che avesse avuto un seguito - nell'interregno tra la nota del 22 marzo 1980 ed il parere del 18 ottobre 1980 a firma Contrada, favorevole al rinnovo del porto di pistola - la richiesta del Capitano Basile, rivolta alla Procura della Repubblica di Palermo, di provvedimenti tendenti ad accertare la consistenza patrimoniale e le disponibilità bancarie, tra gli altri, di Alessandro Vanni Calvello; richiesta finalizzata a rinvenire i necessari riscontri alla ipotesi investigativa che questi fosse partecipe della associazione a delinquere della quale facevano parte i fratelli Di Carlo, suoi soci di fatto nella gestione del "Castello" a San Nicola Arena.

D'altra parte, nemmeno il parere del 18 ottobre 1980 denota il proposito di oscurare o minimizzare le acquisizioni investigative nei riguardi di Alessandro Vanni Calvello, richiamate nel preambolo, ove viene sintetizzato il contenuto della nota del 22 marzo 1980 e vengono richiamati i rapporti giudiziari a firma del capitano Basile.

Esso, piuttosto, al di là del tenore asettico della sua motivazione, enuncia circostanze vere, suscettibili di autonoma valutazione: << *Nel corso delle indagini svolte dalla Squadra Mobile, dalla Criminalpol e dall'Arma, nel periodo luglio 1979 - maggio 1980, in ordine ad una associazione per delinquere mafiosa composta di elementi di Altofonte - Ciaculli - S. Lorenzo - Corso dei Mille -Corleone e responsabile di*

omicidi, traffico droga e altri gravi reati, è stata presa in esame la posizione del nominato VANNI CALVELLO MANTEGNA Alessandro. Infatti è risultato che il predetto aveva costituito circa 5 anni fa una società di fatto per la gestione di un complesso denominato "Il Castello" a S. Nicola L'Arena (bar - night club - ristorante), con DI CARLO Francesco, pregiudicato, mafioso, in atto latitante.

E' da rilevare che il VANNI CALVELLO è proprietario dell'immobile in cui è installato il complesso in argomento.

Allo stato delle indagini non sono emersi elementi tali da far ritenere una corresponsabilità del VANNI CALVELLO sulla attività delittuosa del gruppo di cui fa parte il DI CARLO Francesco, sia a livello di partecipazione attiva che di favoreggiamento.

I fatti sono stati riferiti alla Autorità Giudiziaria con i rapporti giudiziali del 25/10/1979 della Squadra Mobile e del 6/2/1980 della Compagnia CC. Di Monreale.

Ciò stante, questo Ufficio esprime parere favorevole al rinnovo della licenza di porto di pistola>>.

Il Tribunale (pagine 1389-1390 della sentenza appellata) ha osservato che l'imputato sarebbe entrato in contraddizione con se stesso:

- a) affermando, nel corso del suo esame, all'udienza del 4 novembre 1994, che il rinnovo del porto di pistola era sottoposto a rigide disposizioni ministeriali per le quali era necessario provare “ l'assoluta necessità di circolare armati” (cfr. ff. 144 e 145 della trascrizione), e però determinandosi in senso contrario con il parere favorevole;

- b) formulando tale parere in contrasto con il comportamento che aveva adottato nel 1974, quando egli era ancora un funzionario fedele, richiamando l'attenzione degli uffici di Polizia Amministrativa sulle dichiarazioni rese dal pentito Leonardo Vitale sul conto di Alessandro Vanni Calvello perché assumessero le determinazioni di loro competenza sui titoli di Polizia in possesso dello stesso Vanni Calvello.

In realtà, le disposizioni ministeriali di Polizia Amministrativa erano suscettibili di cedere il passo a valutazioni di opportunità investigativa, se è vero, come è vero, che, a fronte della nota del 22 marzo 1980, di segno certamente non favorevole al Vanni Calvello, il Questore Immordino aveva ritenuto opportuno non adottare immediatamente un provvedimento di revoca del porto di pistola.

Analogamente, la omessa menzione delle rivelazioni fatte dal mafioso Leonardo Vitale nel 1973 - notoriamente, peraltro, rivalutate soltanto nei primi anni ottanta del novecento - è un dato comune alla nota del 22 marzo 1980, non imposta a Contrada e non favorevole al Vanni Calvello, ed al parere favorevole del successivo 18 ottobre. Senza dire che la segnalazione di esse, fatta dall'imputato il 15 febbraio 1974 alla Divisione di Polizia Amministrativa per le eventuali determinazioni sul porto d'armi, era comunque agli atti del fascicolo 6 G (armi corte), a disposizione del funzionario chiamato ad esaminare la pratica, qualora la si fosse davvero voluta esaminare.

I margini di incertezza sulla effettiva valenza indiziante della vicenda si delineano, infine, anche alla stregua delle risposte date in sede di

esame dall'ex Questore Giuseppe Nicolichia, la cui deposizione è stata ricostruita dal Tribunale nei termini che seguono: (pagine 1385-1386 della sentenza appellata): << Escusso all'udienza del 17/3/1995 il questore dell'epoca Giuseppe Nicolichia, ha dichiarato che la nota del 18/10/1980, a firma del dott. Contrada, gli era stata, con certezza, consegnata personalmente dal dott. Contrada (ed infatti la nota di ricevimento in data 21/10 era stata personalmente apposta dallo stesso Questore quando Contrada gliela aveva consegnata - cfr. f. 165 ud. 17/3/1995); ha ricordato che il dott. Contrada aveva proposto il rinnovo ma, poichè egli aveva avuto delle perplessità, " si trattava di un caso un pò dubbio", aveva deciso di sottoporlo anche all'attenzione del Prefetto dell'epoca, dott. Di Giovanni (da qui l'annotazione apposta al provvedimento di rinnovo relativa al colloquio avuto con S.E. il Prefetto); questi aveva convenuto che, sulla base della nota redatta il 18/10/1980 dalla Criminalpol, si poteva senz'altro concedere il rinnovo e che un rifiuto, secondo la prospettata esigenza di polizia, avrebbe potuto intralciare le ulteriori indagini sul conto del Calvello; il teste ha dichiarato, altresì, che era al corrente del fatto che all'epoca vi erano indagini in corso sul predetto Calvello e che per prassi l'esame delle pratiche relative a rilasci o rinnovi di porti d'arma era demandato all'ufficio di Questura della III° Divisione; solo se si trattava di pratiche di un certo rilievo il predetto ufficio non si assumeva la responsabilità di adottare un provvedimento ma lasciava che fosse il vice-questore o direttamente il Questore ad assumere la decisione (" è evidente che trattandosi di una figura un po' losca, visto e considerato le informazioni che c'erano, il dirigente la III° Divisione, che mi ha sottoposto all'esame questa pratica, non ha voluto siglarla " cfr. f. 141 ud. cit.); alla specifica domanda, posta reiteratamente dalla difesa, tendente ad accertare se

il dott. Contrada gli avesse segnalato Vanni Calvello ha risposto: “ Non me lo ricordo...Domanda: “ non se lo ricorda o lo esclude? Risposta: “ non ricordo questo particolare in sostanza” (cfr. ff. 131 e ss. ud. 17/3/1995)>>.

Giova precisare che le risposte appena menzionate sono scaturite dalle domande rivolte dal presidente del collegio a conclusione dell'esame, quando al teste è stato sottoposto in visione il parere del 18 ottobre 1980 a firma dell'imputato. Il dott. Nicolicchia, riconoscendo la sigla personalmente apposta in calce ad esso, ha plausibilmente dedotto che il documento gli fosse stato personalmente portato da Contrada.

Il teste, tuttavia, in più occasioni (pagine 137, 138 e 165 trascrizione udienza 17 marzo 1995) ha ribadito di non ricordare se l'imputato avesse detto più di quanto scritto nel parere del 18 ottobre 1980, cioè se avesse caldeggiato l'opportunità di non negare il rinnovo del porto di pistola al Vanni Calvello.

Né è certo che l'imputato fosse stato, come si assume a pag. 1398 della sentenza appellata, l'evidente ispiratore dello schema, poi trasfuso nel provvedimento di rinnovo a firma del Questore, che lo stesso Nicolicchia ha riferito essere stato predisposto dal dirigente la Divisione di Polizia Amministrativa, il dottor Rino Amato.

Non si può escludere, cioè, che il parere favorevole di Contrada fosse dipeso dall'idea che la licenza dovesse essere comunque rinnovata per il rango sociale e la benevolenza di cui godeva il suo titolare, pur sussistendo fondati elementi di sospetto della sua qualità di associato mafioso.

Ed infatti, la circostanza che il Questore Nicolicchia ritenne di annotare la positiva indicazione del Prefetto (nel provvedimento acquisito al fascicolo della Prefettura, sopra la decisione di rinnovo, apposta con scrittura autografa del questore risulta anche l'annotazione“ *Conferito con S.E*) può spiegarsi con il gradimento del Prefetto, che Contrada ha dichiarato di avere percepito. È sintomatica, del resto, l'estrema celerità con cui il Questore dispose il rinnovo della licenza, recante la data il 22 ottobre 1980, e cioè appena il giorno successivo data di ricevimento del parere positivo del 18 ottobre 1980. Tale ipotesi ha anche trovato un pur tenue riscontro nelle dichiarazioni rese nel primo dibattimento di appello, all'udienza del 6 febbraio 1999, dal collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo, il quale ha riferito (pagine 76-77 della trascrizione) che i Principi di San Vincenzo avevano “amicizie in prefettura” e che, in particolare, un viceprefetto era solito frequentare l'abitazione di Vincenzo Vanni Calvello, padre di Alessandro.

Tenuto conto, dunque, della circostanza che la scelta di non ostacolare le indagini in corso su Alessandro Vanni Calvello non appariva pretestuosa; del riscontro di un preciso interessamento “dall'alto” ad un esito favorevole della pratica, tale da influenzare le determinazioni di Contrada; del fatto che il parere del 18 ottobre 1980, nelle sue premesse, enuncia circostanze per sé idonee a giustificare il diniego di rinnovo del porto di pistola; della natura del dolo richiesto ad integrare l'elemento soggettivo del concorso esterno in associazione mafiosa, dolo necessariamente diretto (nella specie, cioè, occorre la prova che

Contrada sapesse più di quanto non avesse scritto nelle note del marzo e dell'ottobre 1980 circa la posizione di Alessandro Vanni Calvello), non è dato ravvisare una sufficiente prossimità logica e nitidezza di contorni necessari ad attribuire alla vicenda in esame i caratteri della gravità e della precisione indiziaria.